



1 Stipula del contratto

- 1.1 *Le condizioni qui di seguito riportate valgono esclusivamente per le nostre offerte e per tutti i contratti con noi stipulati. Le condizioni di acquisto o altre condizioni del committente sono valide solo se la loro validità è confermata per iscritto.*
- 1.2 *Tutte le nostre offerte, in modo particolare quelle proposte in cataloghi, in pubblicità di vendita o su internet sono vincolanti. Per legge, sono da considerarsi proposte per la presentazione di offerte. Le ordinazioni si considerano accettate se noi le confermiamo per iscritto oppure se le evadiamo subito dopo l'inoltro. Il contenuto del contratto dipende, in caso di dubbio, dalla nostra conferma d'ordine; qualora quest'ultima manchi, dalla nostra offerta. Qualora mancasse anche l'offerta e il committente avesse acquistato la merce direttamente in fabbrica, la nostra bolla di consegna diventa decisiva per il contenuto del contratto.*
- 1.3 *Il committente è vincolato agli ordini che ci ha trasmesso fino all' accettazione o alla rinuncia degli stessi. Egli però , dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione dell'ordine, può stabilire per iscritto una opportuna proroga di altri dieci giorni lavorativi, decorsa la quale il contratto si considera da noi rifiutato.*
- 1.4 *Dati relativi a misure, pesi e prestazioni, foto e disegni hanno un valore relativo, se noi non li consideriamo vincolanti, con riserva da parte nostra di consegnare forniture maggiorate o diminuite del 10% perché legate a condizioni produttive eccezionali.*
- 1.5 *Ci riserviamo i diritti di utilizzazione, incondizionati e illimitati, su preventivi di costi, disegni di officina e altra documentazione: possono essere accessibili a terzi solo dietro approvazione da parte nostra e sono da restituire tempestivamente in caso il contratto non si perfezioni.*
- 1.6 *Altri accordi, anche con nostri rappresentanti, collaboratori esterni o altri mandatari, hanno bisogno della nostra conferma scritta per la loro validità.*
- 1.7 *Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costitutive e formali durante il tempo di consegna purché non pregiudichino il rendimento del prodotto e siano accettate dal committente.*

2 Consegna

- 2.1 *I tempi di consegna cominciano a decorrere solo dopo il completo chiarimento di tutti i dettagli esecutivi. L'osservanza dei termini di consegna presuppone il rispetto degli obblighi contrattuali del committente, in modo particolare il versamento di un anticipo concordato e la messa a disposizione tempestiva di tutta la documentazione.*
- 2.2 *Il termine concordato viene procrastinato adeguatamente nel caso di ritardi nella consegna per cause di forza maggiore o per eventi, per i quali non siamo responsabili, che ostacolano la consegna o che la rendono momentaneamente impossibile (scioperi, serrate, disposizioni ufficiali, problemi di trasporto, ecc.) anche se si verificano tra i nostri fornitori o sub fornitori. Se l'impedimento si prolunga per oltre tre mesi, le due parti contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte. Sono escluse le pretese di indennizzo.*
- 2.3 *Sono ammesse in termini ragionevoli consegne parziali.*
- 2.4 *Siamo tenuti a rispettare i termini di consegna concordati. Se non li rispettiamo e ne siamo responsabili, il committente è obbligato a fissarci un'ulteriore proroga, decorsa la quale egli può recedere dal contratto. Per l'affermazione di un danno per ritardo e di un danno per mancato adempimento, vedi punto VI.*
- 2.5 *Se la spedizione ritarda per cause imputabili al committente, può essere richiesto un diritto di magazzinaggio pari allo 0,5% dell'importo della fattura per ogni mese iniziato, fino ad un massimo di 5% dell'importo della fattura. Non è esclusa l'affermazione di un danno maggiore: sarà obbligo del committente dimostrare che si tratta di un danno minore o che addirittura non esista alcun danno.*
- 2.6 *Se il committente rifiuta di adempiere l'ordine per sua colpa, siamo autorizzati a richiedere un risarcimento danni pari al 20% della somma dell'ordine, al netto di imposta. Non è esclusa l'affermazione di un danno maggiore: sarà obbligo del committente dimostrare che si tratta di un danno minore o che addirittura non esista alcun danno.*
- 2.7 *Nel caso di richiesta di ordini, deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni lavorativi tra la richiesta e il termine di consegna, qualora non sia stato diversamente ed esplicitamente concordato.
Nel caso di richiesta di ordini, il committente deve esigere la merce entro un anno dalla trasmissione dell'ordine, qualora non sia stato concordato diversamente; altrimenti, il nostro credito totale maturato nel momento della richiesta dell'ordine diventa esigibile anche per altri ordini di cui non è stata ancora richiesta la consegna e il committente dovrà ritirare la merce non ancora ritirata.*
- 2.8 *Nel caso di lavorazioni particolari (scritte, targhette, targhe, marchi depositati, ecc.) ci riserviamo forniture maggiorate o diminuite del 10% rispetto alla produzione standard quando queste variazioni siano legate a motivi tecnici.*

3 Prezzi, condizioni di pagamento



- 3.1 *I prezzi si intendono al netto, franco fabbrica, carico incluso, tasse comprese per qualsiasi ammontare previsto dalla legge; l'imballaggio viene calcolato separatamente. Se è prevista la restituzione dell'imballaggio, essa deve avvenire franco di porto e di spesa. L'imballaggio reso deve essere in perfetto stato.*
- 3.2 *Tutti dazi, imposte o altre tasse che gravano sulle nostre forniture e prestazioni nel paese del committente sono a carico di quest'ultimo.*
- 3.3 *Ci riserviamo il diritto di aumentare proporzionalmente i nostri prezzi se dopo la stipula del contratto siano subentrati aumenti dei costi, in modo particolare del prezzo delle materie prime e dei materiali, costi del personale, della produzione e dei trasporti. Ci è fatto obbligo di provarlo al committente qualora questi lo richieda. Ciò non vale se la prestazione deve essere prodotta entro quattro mesi dalla stipula del contratto.*
- 3.4 *Il committente può prendere in considerazione solo le nostre pretese incontestate o stabilite per legge. Se sul nostro diritto pende una controversia legale, il committente deve tener conto dei diritti che, come il nostro, siano maturi per la decisione.*
- 3.5 *E' esclusa l'affermazione di un diritto di ritenzione per contropretese, controverse o non stabilite per legge, se queste pretese non si basano sullo stesso rapporto contrattuale.*
- 3.6 *Le cambiali sono accettate come forma di pagamento e previo accordo particolare e solo in caso di scontabilità e in caso di calcolo delle spese bancarie di deposito e di sconto, pagabili subito e in contanti.*
- 3.7 *I pagamenti devono essere regolati solo con noi. Le pretese contro di noi non possono venir cedute.*

4 Trasporto, passaggio dei rischi

- 4.1 *Il rischio passa al committente (anche se è stata concordata la consegna franco di porto) non appena la merce ha lasciato la nostra fabbrica o il committente si trova in ritardata accettazione. Ciò vale anche per le forniture parziali. Se la spedizione ritarda per motivi imputabili al committente, il rischio passa al committente con notifica di spedizione.*
- 4.2 *Sono a rischio e pericolo del committente le forniture che vengono eseguite da noi franco fabbrica o franco stabilimento fornitori residenti in Germania da noi incaricati.*
- 4.3 *Prima di pagare il nolo e prima di accettare la merce, il destinatario deve reclamare con il trasportatore se si fossero verificati danni durante il trasporto. Il destinatario deve denunciare al vettore entro una settimana dalla consegna danneggiamenti o deprezzamenti del bene che non fossero riconoscibili esteriormente al momento dell'accettazione.*

5 Reclamo per i vizi della cosa, pretese su vizi, prescrizione

- 5.1 *Caratteristiche sulle misure, sul peso e altri dati tecnici sono da intendersi come descrizioni generiche e non equivalgono all'accettazione di una promessa di garanzia. Il committente deve verificare con responsabilità se la merce consegnata è conforme ai suoi scopi.*
- 5.2 *Dopo il ricevimento, il committente deve controllare accuratamente e immediatamente la merce da noi consegnata: quantità, eventuali difetti e conformità ai sensi del paragrafo 377 codice commerciale tedesco. La si considera accettata se, una volta scoperti, non vengono sporti tempestivamente palesi reclami nei nostri confronti, e comunque al più tardi per iscritto entro una settimana dopo l'arrivo della merce. Questo non vale se ne era stato concordato espressamente il ritiro.*
- 5.3 *Nel caso di vizio di una caratteristica della merce fornita, possiamo scegliere se eliminarlo o consegnare un bene senza difetti. Lo stesso dicasi se il vizio esistesse già entro il termine di prescrizione - che in mancanza di ulteriori accordi è di 12 mesi - sulla base di circostanze già presenti al momento del passaggio dei rischi. Le spese necessarie per eliminare il vizio sono a nostro carico.
*Questo non vale per esborsi maggiori dovuti al fatto che la merce, dopo la consegna, è stata trasferita in un posto diverso dalla sede o dello stabilimento commerciale del committente, a meno che il trasporto non sia stato conforme all'uso della merce. In caso di eliminazione del vizio, siamo autorizzati ad effettuare almeno tre tentativi per eliminarlo.**
- 5.4 *Se una correzione o una fornitura sostitutiva non fosse possibile o per il committente risultasse comunque improponibile, qualora la rifiutasse o venisse procrastinata oltre un opportuno termine, il committente può richiedere a sua scelta la riduzione della somma da pagare o la recessione del contratto (recesso) o un risarcimento delle spese. Per danni, sorti al committente, vale paragrafo VI*

6 Vizi/Limiti di responsabilità

- 6.1 *Il compratore può far valere una pretesa di indennizzo per vizio in caso solo di mancato adempimento.*
- 6.2 *Siamo responsabili per danni sulla vita, sulla persona fisica e sulla salute basati su di una colposa violazione dei doveri; per danni compresi nell'ambito della responsabilità cogente secondo la legge sulla responsabilità del prodotto; per danni relativi a violazione colposa di obblighi contrattuali basilari (i cosiddetti doveri cardinali).*



- 6.3 *Per ciò che concerne la merce o parte di essa, se rilasciamo una garanzia sulla natura e sulla durata della merce, siamo responsabili anche nell'ambito di questa garanzia. Per danni che ledono la natura e la durata mancanti, coperte da garanzia, ma che non colpiscono la merce direttamente, siamo responsabili solo se il rischio di un danno simile venisse preso in considerazione dalla garanzia sulla natura e sulla durata.*
- 6.4 *Per altri danni, di qualsiasi natura giuridica, garantiamo solo nella misura in cui questi riguardino una violazione degli obblighi, premeditata o colposa, a meno che non emerga una ulteriore responsabilità da regolamenti giuridici cogenti.*
- 6.5 *Se, ai sensi delle presenti regolamentazioni, la nostra responsabilità è fondata, esclusa o limitata valgono queste disposizioni in conformità alle violazioni degli obblighi e le responsabilità personali degli impiegati, dei dipendenti, dei collaboratori, dei rappresentanti e degli aiutanti del venditore.*
- 6.6 *Oltre alla violazione premeditata degli obblighi, la nostra responsabilità è limitata a un danno prevedibile, facilmente verificabile. La limitazione di responsabilità non vale se si tratta di danni assicurabili o se consideriamo ragionevole la stipula di un'assicurazione fino all'ammontare dell'importo dell'assicurazione.*

7 Riservato dominio

- 7.1 *Tutti gli oggetti forniti rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti, anche futuri, sorti dal rapporto commerciale.*
- 7.2 *La registrazione dei singoli crediti in una fattura corrente o la determinazione del saldo e il loro riconoscimento non hanno il riservato dominio a tutti i livelli. Il credito ci viene ceduto se il committente assume un credito, di nostra spettanza, da un'altra cessione di merci in un rapporto di conto corrente esistente col suo cliente.*
- 7.3 *Al saldo si sostituisce ora l'importo ceduto per l'ammontare dell'importo che estingue il nostro credito originario.*
- 7.4 *Nel caso di cambiali e assegni, il nostro riservato dominio viene meno a tutti i livelli solo se il committente ha adempiuto a tutti i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti.*
Se il committente fosse in mora, siamo autorizzati dopo sollecito a richiedere la restituzione dei beni forniti di riservato dominio senza preavviso di recesso.
- 7.5 *Il committente è autorizzato ad alienare i beni consegnati solo in regolari relazioni commerciali e fintanto che non è in mora. L'autorizzazione alla cessione si estingue nel momento in cui il committente diventa insolubile o ha presentato domanda per l'apertura di un procedimento di insolvenza.*
- 7.6 *Il committente ci cede però già tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale della fattura quali ricavi dalle vendite con clienti o terzi, indipendentemente dal fatto che il bene consegnato sia stato venduto senza o con ulteriore lavorazione.*
- 7.7 *La lavorazione o trasformazione di beni da parte del committente viene sempre eseguita per noi. Se il bene consegnato viene rimaneggiato assieme ad altri beni che non sono di nostra proprietà, acquistiamo la comproprietà sul nuovo bene secondo la proporzione "valore del bene fornito/altri beni lavorati". Per il nuovo bene, vale quanto detto per il bene fornito di riservato dominio.*
- 7.8 *Se il bene fornito viene unito indissolubilmente con altri beni che non sono di nostra proprietà, acquistiamo la comproprietà sul nuovo bene secondo la proporzione "valore del bene fornito/altri beni aggregati". Se dopo detta operazione risulta che il prodotto del committente è l'oggetto principale, egli ci trasmetterà, come da accordi, la comproprietà in quota conforme. Il committente custodisce la nuova comproprietà o la proprietà esclusiva per noi.*
- 7.9 *Ci obblighiamo a rilasciare, a richiesta del committente, tutte le garanzie di nostra competenza quando il loro valore superi i crediti da garantire di oltre il 20%. Spetta a noi la scelta delle garanzie da rilasciare.*
Il valore delle garanzie si calcola al riservato dominio semplice secondo i nostri importi di fattura, nel caso di cessioni di crediti secondo gli importi fatturati del committente relativi ad altre alienazioni.
Se la merce trasformata è ancora in possesso del committente, il valore delle garanzie si calcola secondo la nostra offerta minima che viene comunicata per iscritto al committente: all'arrivo di detta comunicazione e comunque entro 14 giorni, egli può dimostrare che è disposto a pagare un prezzo maggiore dell'offerta minima. Se il pagamento è garantito, siamo obbligati a cedere le garanzie.
- 7.10 *In caso di ritardato pagamento, sospensione di pagamenti, nel caso di richiesta di apertura di processo di insolvenza sul patrimonio del committente o il rigetto di una simile richiesta, si estingue il diritto del committente di alienare, di trasformare, aggregare o utilizzare i beni forniti di riservato dominio. Dopo il ritiro del bene fornito, siamo autorizzati all'utilizzazione. Il calcolo del ricavo si annovera tra gli obblighi del committente, detratte le spese di valutazione.*
- 7.11 *Il committente è obbligato a garantire i beni forniti a sue spese contro danni elementari, fino all'acquisto della proprietà incondizionata. In caso di sinistro, le pretese del committente nei confronti della sua assicurazione si considerano cedute per l'ammontare del nostro credito ancora esistente.*



8 Attrezzatura, campioni e disegni

- 8.1 *Non siamo responsabili della veridicità di modelli, campioni e disegni o attrezzi che il committente ci mette a disposizione.*
Se questi diritti protettivi ledono terze persone, il committente è obbligato ad esonerarci da tutte le pretese di terzi.
- 8.2 *Se dai modelli, campioni o disegni o dagli ordini non si evincono dati certi per le tolleranze di fabbricazione, opereremo secondo le normative usuali del settore, nell'ambito quindi dei limiti di tolleranza previsti dal processo di lavorazione.*
- 8.3 *Attrezzi da noi prodotti rimangono di nostra proprietà. Gli attrezzi del committente vengono conservati per un periodo di cinque anni per ordini successivi: se decorso questo termine non venissero richiesti, vengono demoliti. Il ricavato ottenuto dalla demolizione è già stato preso in considerazione nel calcolo dei costi per l'attrezzatura. Non siamo obbligati al risarcimento danno se gli attrezzi andassero perduti per cause di forza maggiore durante la giacenza.*
- 8.4 *Il committente non può richiedere risarcimento se gli attrezzi, sottoposti a normale sollecitazione, divenissero inutilizzabili. L'attrezzo inutilizzabile viene rispedito al committente. Se creiamo attrezzi sostitutivi a nostre spese, rimangono di nostra proprietà e il committente non può richiederne la restituzione se non dietro rimborso delle spese di fabbricazione. Se il committente ordina attrezzi provvisori o di campionario, è indiscutibile che con questi possano essere realizzate solo produzioni ridotte.*
- 8.5 *Disegni o schizzi da noi realizzati non possono essere accessibili a terzi senza la nostra autorizzazione, né in originale né in copia. Vengono addebitati al committente se non venisse trasmesso alcun ordine e i disegni e gli schizzi non venissero restituiti o effettivamente utilizzati.*

9 Diritto utilizzato, foro competente e disposizioni finali

- 9.1 *Luogo di adempimento per entrambe le parti e per tutti i rapporti d'affari dei due contraenti è la sede della nostra ditta (Neu Ulm)*
- 9.2 *Foro competente per commercianti, persone giuridiche e fondi speciali di diritto pubblico, per controversie su cambiali e assegni, per tutte le altre controversie che ne scaturissero, direttamente o indirettamente, è la sede della nostra impresa (Neu Ulm). Per tutti i committenti che hanno la loro sede entro il limite di validità del Regolamento sull'ordinamento giudiziario dell'Unione Europea, vale la competenza internazionale dei tribunali tedeschi per le controversie di cui al presente contratto.*
- 9.3 *Il foro competente nella sede della nostra ditta è giustificata anche se il committente dopo la stipula del contratto trasferisce la sua sede, residenza o soggiorno abituale fuori dall'ambito di validità delle disposizioni del codice di procedura civile o, al momento della citazione, non è conosciuta.*
- 9.4 *Siamo autorizzati a citare nella sede del committente o anche davanti a tribunali competenti sulla base del diritto nazionale e internazionale.*
- 9.5 *Il diritto tedesco trova applicazione nell'ambito dei rapporti giuridici del committente, con esclusione del diritto di compera delle Nazioni Unite (accordo delle Nazioni Unite su contratti di compravendita internazionale – CISG), con eccezione delle disposizioni per il luogo di pagamento, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 CISG.*
Se una o più condizioni dovessero diventare inefficaci in toto o solo in parte, la validità delle rimanenti rimane invariata: qualora esistano, devono essere mantenuti in vigore i passaggi ancora validi presenti nelle condizioni inefficaci. Le parti contraenti si obbligano già da ora a trovare una regolamentazione sostitutiva che possa garantire lo stesso risultato economico della condizione inefficace.